

Allegato "A" atto

Repertorio N. 53339/6322

STATUTO

Dell'Associazione di volontariato

ASSOCIAZIONE DISABILI MOTORI OSPEDALE DI MALCESINE

A D M OSPEDALE DI MALCESINE

TITOLO 1 – COSTITUZIONE

Articolo 1

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata
"ASSOCIAZIONE DISABILI MOTORI OSPEDALE DI MALCESINE" in
breve ADM OSPEDALE DI MALCESINE.

Articolo 2

La sede dell'Associazione è stabilita in Malcesine presso l'Ospedale,
Via Val di Sogno. Eventuali variazioni di sede potranno essere
adottate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'ADM OSPEDALE DI MALCESINE è una organizzazione di
volontariato costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, è
apolitica, apartitica e aconfessionale, fonda la propria struttura

organizzativa su principi di democrazia e non persegue alcuna finalità di lucro.

TITOLO 2 – SCOPO E FINALITA'

Articolo 4

Le finalità dell'ADM OSPEDALE DI MALCESINE sono quelle di:

- a) rappresentare e tutelare i pazienti che, a vario titolo, fruiscono delle prestazioni fornite dall'Ospedale di Malcesine;
- b) promuovere, ricercare e diffondere la conoscenza delle patologie inerenti la disabilità motoria in generale e poliomielitica in particolare e loro complicitanze;
- c) raccogliere e diffondere la pubblicazione di periodici, libri, riviste ed opuscoli inerenti la disabilità motoria in generale e poliomielitica in particolare ;
- d) favorire e o collaborare con gli Enti in gestione a forme partecipative di intervento socio sanitario diretta alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici in tema di interventi atti a favorire il superamento delle problematiche connesse con la disabilità motoria;
- e) stimolare in ogni modo la realizzazione di programmi di riabilitazione e assistenza sanitaria e ogni altra iniziativa

atta a favorire il recupero possibile e a mantenere una
consona vita sociale e di relazione del disabile motorio;

f) stabilire e mantenere contratti con tutte le Autorità
Governative e locali e con tutte le Organizzazioni, pubbliche
e private, nazionali e internazionali, che hanno scopi e
finalità inerenti ai fini dell'ADM OSPEDALE DI
MALCESINE;

g) ricercare il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi
in tema di esigenze sanitarie attraverso i valori della
solidarietà ;

h) intervenire presso il Legislatore per far promuovere Leggi e
provvedimenti atti a migliorare le condizioni dei disabili
motori in generale e poliomielitici in particolare;

i) per il raggiungimento dei propri fini istitutivi l'Associazione
potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
finanziarie, commerciali, industriali e bancarie ritenute utili
dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Possono essere soci dell'ADM OSPEDALE DI MALCESINE tutti i
cittadini che a vario titolo sono interessati, in qualità di utilizzatori ed
operatori, all'attività svolta dall'Ospedale di Malcesine, tutti coloro che

condividono gli obiettivi e gli scopi istitutivi dell'associazione, e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo come previsto da apposito regolamento interno.

TITOLO 3 – AMBITO ASSOCIATIVO

Articolo 6

I rapporti fra i soci e fra i soci dell'ADM OSPEDALE DI MALGESINE e l'esterno, sono normati da apposito regolamento di attuazione del presente Statuto, il quale ne assume la piena valenza di norma statutaria, regolamento che sarà indetto dal Consiglio Direttivo e dovrà essere affermato dall'assemblea.

Il regolamento di attuazione può venire di volta in volta modificato ed aggiornato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le persone interessate ad assumere la qualifica di socio debbono, per iscritto, formulare apposita richiesta alla Segreteria dell'Associazione.

L'adesione e l'accettazione definitiva del richiedente dovrà essere ratificata e confermata per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla Segreteria, previo versamento della intera quota associativa annuale eventualmente non

corrisposta.

TITOLO 4 – STEMMMA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Lo stemma dell’Associazione è rappresentato dalla figura stilizzata del Castello di Malcesine inserita nella lettera alfabetica maiuscola “H” così come espressa nell’allegato “A” accluso al presente statuto come parte integrante.

TITOLO 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Articolo 8

Il patrimonio dell’ADM OSPEDALE DI MALCESINE è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili validamente pervenuti all’Associazione
- 2) versamenti delle quote associative dei soci;
- 3) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 4) donazioni, erogazioni e lasciti in favore dell’ADM OSPEDALE DI MALCESINE;
- 5) proventi di qualsiasi genere, derivanti da manifestazioni, promozioni, attività di ricerca e studi;
- 6) interessi attivi maturati su rapporti bancari intestati all’ADM OSPEDALE DI MALCESINE;

7) contributi e finanziamenti volontari dei soci;

8) contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici e privati;

9) entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti, manifestazioni e convegni.

Articolo 9

L'esercizio finanziario dell'ADM OSPEDALE DI MALCESINE chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 1997.

Il rendiconto consultivo, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, dovrà essere presentato all'approvazione dall'Assemblea, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Stessa scadenza dovrà essere riservata alla presentazione del rendiconto preventivo.

Il rendiconto consultivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 6 – ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) i Presidente
- d) i Vice Presidente
- e) i Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO 7 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 11

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' costituito dai soci, appositamente convocati, in seduta ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, almeno 15 giorni prima della riunione, specificando data, ora, luogo e ordine del giorno.

L'assemblea deve essere, altresì, convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto degli iscritti in regola col pagamento delle quote sociali.

Con le modalità previste per la convocazione ordinaria è convocata anche l'assemblea straordinaria.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 12

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sugli indirizzi generali dell'attività dell'ADM OSPEDALE DI MALCESINE, per i conseguimento dei fini sociali;
- b) per l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Provisori;
- c) sul rendiconto consuntivo e, eventualmente, su quello preventivo;
- d) su quant'altro demandato alla stessa dalla Legge e dallo Statuto, e non espressamente conferito ad altri organi sociali.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto;
- 2) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;

L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo riguardante lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati.

Articolo 13

Hanno diritto e dovere di partecipare all'assemblea tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote sociali.

A ciascun socio spetta un solo voto e ciascun socio non può essere portatore di più di cinque delega, comunque conferite per iscritto da altri soci.

Le votazioni si fanno per alzata di mano e controprova, a meno che un quinto dei presenti con diritto di voto non chieda la votazione a scrutinio segreto.

In caso di parità la proposta votata s'intende accettata.

Per le elezioni a cariche sociali, si procede sempre con votazione a scheda segreta.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente dell'assemblea nomina, su indicazione della stessa, un segretario verbalizzante e due scrutatori per le operazioni di voto.

Spetta al Presidente dell'assemblea assicurare il regolare

svolgimento dei lavori durante l'assemblea stessa. Una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo potrà accertare il diritto di partecipazione all'assemblea e la regolarità delle eventuali deleghe conferite dai soci.

Il verbale dei lavori assembleari, firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, farà testo a tutti gli effetti delle decisioni adottate.

TITOLO 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

L'ADM OSPEDALE DI MALCESINE è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, tutti eletti dall'assemblea e durano in carica cinque anni.

Nel caso in cui uno o più posti di Consiglieri si rendano vacanti, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede alla sua reintegrazione mediante cooptazione, chiedendone ratifica alla prima assemblea.

Quando le cooptazioni da ratificare dovessero superare due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo, la sostituzione è fatta dall'assemblea.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo cura i deliberati dell'Assemblea generale ed è

investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'ADM OSPEDALE DI MALCESINE.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di una metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e su proposta di questo, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

Per l'espletamento di particolari compiti e lo studio di specifici problemi, il Consiglio Direttivo può incaricare uno o più soci a costituire apposite commissioni, fermo comunque che gli incaricati rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai componenti gli organi dell'Associazione fatta eccezione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate debitamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, il quale, letto ed approvato, di norma, nelle riunioni successive, è firmato dal Presidente e dal verbalizzante e fa testo per le deliberazioni adottate.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, con diritto di parola ma non di voto.

TITOLO 9 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione stessa. Stipula convenzioni, contratti, riscuote somme di terzi rilasciando liberatoria quietanza e ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per le competenze riservate dalla Legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nei casi d'urgenza, espleta i poteri del Consiglio stesso, con obbligo di richiederne ratifica nella prima riunione.

Al Presidente viene revocato l'incarico, qualora il suo operato non si

attenga alle norme del presente statuto, o che finalizzi a scopi personali sia l'organizzazione che le attività dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento allo svolgimento delle funzioni e lo rappresenta su specifico mandato.

Il Vice Presidente può essere revocato e sostituito dal Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente nel caso di insorgenza di contrasto insanabile e duraturo.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Segretario Tesoriere che lo coadiuva nella gestione dell'Associazione.

TITOLO 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

Articolo 19

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei revisori dei conti, elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consultivo predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Delibera altresì sulle controversie fra associati e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

Dalle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

TITOLO 11 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria di soci, la quale decide con la maggioranza dei due terzi dei votanti, presenti o regolarmente rappresentante la maggioranza dei soci.

Con la delibera di scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, e a quanto attiene alla devoluzione dell'eventuale patrimonio.

Per quanto non espressamente previsto da presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le Leggi dello Stato in materia ed in particolare la Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Il presente statuto entra in vigore a tutti gli effetti, con la data di approvazione da parte dell'assemblea generale dei soci, anche in assenza delle norme del regolamento di attuazione.

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 n. 8)